

Privilegio mobiliare esteso (anche) al credito di rivalsa IVA sulle provvigioni

Si è reso necessario, però, l'intervento della Corte Costituzionale

(a cura dell'avv. Elisa Boreatti – Studio Legale Associato Boreatti Colangelo)

A volte capita che gli Agenti Immobiliari se lo dimentichino ma, in caso di mancato pagamento delle provvigioni da loro maturate nell'ultimo anno, hanno il diritto di essere ammessi non solo al passivo del loro (ex cliente) debitore, ma anche di essere ammessi con privilegio generale.

Si ricordi, infatti, che in sede di predisposizione dello stato passivo da parte del curatore questi, non solo individua quelli che sono gli effettivi debiti e crediti del fallito, ma indica anche il modo in cui ripartire l'attivo patrimoniale. Se vi sono soggetti con diritti di prelazione o privilegi questi devono essere soddisfatti per prima.

In relazione agli agenti la norma di riferimento è l'art. 2751 bis del CC rubricato "*Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane*". La norma collocata nella Sezione del Codice civile "Dei privilegi sui mobili" dispone che *hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti:*

- al p. 3) "le **provvigioni** derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo".

Agli Agenti Immobiliari quindi il privilegio è riconosciuto solo per le provvigioni.

Tuttavia al p. 2) della stessa norma si legge "**le retribuzioni** dei professionisti, *compresi il contributo integrativo da versare alla rispettiva cassa di previdenza ed assistenza e il credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto, e di ogni altro prestatore d'opera [intellettuale] dovute per gli ultimi due anni di prestazione*".

L'introduzione del privilegio generale sui beni mobili sia per le retribuzioni sia per il credito di rivalsa IVA è stata operata dalla Legge di Bilancio di previsione dello Stato, per l'anno finanziario 2018-2020, all'art. 1 c. 474.

Ecco quindi che allo stato agenti e liberi professionisti sono trattati diversamente in punto di privilegio credito iva.

La situazione dal 1 luglio 2022 è mutata.

Il 1 luglio 2022, infatti, è intervenuta con sentenza n. 167 la Corte Costituzionale stabilendo che costituisce violazione del principio di uguaglianza il fatto che non venga previsto (anche) per l'agente il privilegio mobiliare per il credito IVA.

Tutto è "partito" dal Tribunale di Udine che, giudicando una posizione sottoposta alla sua attenzione, con ordinanza del 7.5.2021 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751 bis nr. 3 CC e dell'art. 1, c. 474, L. 205/2017 in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così la questione è arrivata alla Corte Costituzionale che ha dichiarato "*l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751 bis nr 3 CC e dell'art. 1 c. 474 Legge 205/2017 nella parte in cui non prevedono in favore dell'agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale sui mobili esteso al credito di rivalsa sul valore aggiunto (IVA) sulle provvigioni dovute per l'ultimo anno di prestazioni*".

Uno degli argomenti a sostegno è stato quello per cui la disciplina giuridica che regola la figura del lavoratore autonomo (per cui è previsto il privilegio sul credito di rivalsa iva) e quella dell'agente (per cui invece nulla si dice) hanno diversi punti in comune e quindi non possono non essere parimenti disciplinati in punto di privilegio.

ATTENZIONE: quanto sopra potrà avere riflessi in ambito di procedure fallimentari in corso, dal momento che, dal prossimo 15 luglio, entra in vigore il Codice della Crisi dell'Impresa e dell'Insolvenza.

Luglio 2022